

DECRETO REALE 57/2005, del 21 gennaio, che stabilisce prescrizioni per l'incremento della sicurezza del parco ascensori esistente.

Il Decreto Reale 1314/1997, del 1° agosto, relativo alle disposizioni di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/16/CE, sugli ascensori, stabiliva, nella sua prima disposizione addizionale, che gli ascensori la cui messa in servizio fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto reale restavano sottoposti alla normativa applicabile in quella data.

Attraverso la disposizione derogatoria unica di detto decreto reale si derogava al Regolamento sugli Impianti Elevatori e Manutenzione e relativa norma tecnica complementare (ITC) MIE-AEM 1, nelle materie che esso regolamentava, lasciando immutato tutto quanto riguardava la manutenzione degli impianti e le ispezioni periodiche.

La soppressione della figura dell'installatore - sostituita da un concetto differente nell'ambito della direttiva - ha prodotto incertezza circa la figura professionale che deve realizzare le ristrutturazioni importanti contemplate nella ITC.

D'altra parte, non è neanche ben definito il concetto di "modifica" di un ascensore, che consenta di determinare, nel caso in cui le modifiche degli ascensori esistenti siano di notevole entità, interessando la maggior parte degli elementi costitutivi, quando si tratta, in realtà, di una nuova installazione, o quando si possa considerare ancora una modifica dell'impianto esistente, con la conseguenza che si devono applicare alcune disposizioni oppure le altre.

Da ultimo, la Raccomandazione della Commissione dell'8 giugno del 1995, relativa all'incremento della sicurezza degli ascensori esistenti, esortava gli Stati membri ad aumentare il livello di sicurezza di detti ascensori ad un grado relativamente elevato ed uniforme in tutta l'Unione Europea, mediante l'indicazione di una serie di misure concrete. Dato che il livello di partenza nei diversi Stati membri è differente, come pure quello di alcune comunità autonome [*che corrispondono alle nostre Regioni nell'ordinamento spagnolo, N.d.T.*] rispetto ad altre, in Spagna non è consigliabile adottare tutte le misure proposte dalla Raccomandazione mentre, al contrario, è opportuno adottarne altre addizionali.

Così, di conseguenza, le misure contenute nel presente decreto reale mirano, da un lato, ad integrare le prescrizioni del Decreto Reale 1314/1997 relative alla manutenzione degli ascensori preesistenti, in accordo con la ITC MIE-AEM 1; dall'altro, a definire il limite tra le normative applicabili e, infine, a migliorare le condizioni tecniche degli ascensori esistenti con l'obiettivo di conseguire un livello minimo ed uniforme di sicurezza, in accordo con le esigenze tecniche e sociali.

All'elaborazione di questo decreto reale hanno partecipato i diversi settori interessati e le Amministrazioni Pubbliche, sia nell'ambito della Commissione Consultiva sugli Impianti Elevatori, sia tramite audizioni, come stabilito all'articolo 24.1 della Legge 50/1997, del 27 novembre, del Governo.

Il presente decreto reale è stato trasmesso alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri come stabilito dal Decreto Reale 1337/1999, del 31 luglio, che regola la diffusione delle informazioni in materia di norme e regolamenti tecnici e regolamenti relativi ai servizi della società dell'informazione.

Il presente decreto reale viene approvato nell'esercizio delle competenze che, in materia di sicurezza industriale, sono state attribuite allo Stato da tutti gli Statuti delle Comunità Autonome, conformemente alla concorde e consolidata giurisprudenza del Tribunale Costituzionale (valgano per tutte le sentenze del Tribunale Costituzionale 203/1992, del 26 novembre, 243/1994, del 21 luglio, e 175/2003, del 30 settembre), e viene emanato in base alle disposizioni dell'articolo 149.1.13 della Costituzione.

Sulla base di quanto esposto, a seguito della proposta del Ministro dell'Industria, Turismo e Commercio, d'accordo con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 2005,

DISPONGO :

Articolo 1°. Incremento della sicurezza del parco ascensori esistente.

1. Gli ascensori messi in esercizio prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Reale 1314/1997, del 1° agosto, dovranno rispettare, oltre alle condizioni tecniche della normativa in vigore quando furono autorizzati, quelle che figurano nell'allegato di questo decreto reale.

2. L'adozione delle misure elencate nell'allegato si realizzerà:

a) Misure da 1 a 11: nel periodo massimo di un anno dal momento in cui un organismo di controllo autorizzato effettui la corrispondente ispezione periodica obbligatoria. Nel rapporto d'ispezione si indicheranno le misure di sicurezza, tra quelle indicate nell'allegato, che dovranno essere adottate sull'ascensore ispezionato ed il termine per effettuarle.

Le comunità autonome potranno stabilire termini inferiori.

b) Misure da 12 a 16: quando si presentino le condizioni che sono indicate in ognuna di esse.

3. Quando esistano condizioni obiettive che impediscono l'adozione delle misure prescritte in allegato, il proprietario dell'ascensore dovrà richiedere all'organo competente della comunità autonoma di esserne dispensato. Unitamente alla richiesta ed alla giustificazione di detta impossibilità, dovranno essere proposte le misure alternative di sicurezza equivalenti. L'organo competente della comunità autonoma deciderà circa la richiesta, per la quale potrà esigere la previa presentazione di una relazione favorevole da parte di un organismo di controllo autorizzato.

Articolo 2. Modifiche di rilievo degli ascensori esistenti.

1. Le modifiche di rilievo cui si riferisce il punto 16.1.4 della Norma tecnica complementare MIE-AEM 1 del Regolamento sugli Impianti Elevatori e Manutenzione, approvata con l'Ordinanza del 23 settembre 1987 e modificata dall'Ordinanza del 12 settembre 1991, si effettueranno in ottemperanza con quanto stabilito dai punti 16.1.4, 16.1.4.1 e dall'Allegato E-2 di detta Norma e saranno realizzate, senza pregiudizio di quanto deciso dalle comunità autonome, da imprese di manutenzione che dispongano in organico, a tempo pieno, come minimo, di:

a) Un tecnico laureato, ingegnere superiore o ingegnere tecnico [*laurea breve, N.d.T.*], come responsabile tecnico.

b) Cinque operai specializzati, dei quali almeno tre con livello di qualifica superiore.

2. La sostituzione di un elemento con un altro diverso, sia o no importante, non comporterà, se non necessario, la sostituzione di altri elementi o componenti.

Articolo 3. Concetto di modifica e sostituzione completa di un ascensore.

Ai fini della definizione dei criteri che determinano la normativa applicabile in caso di realizzazione di modifiche negli ascensori esistenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto Reale 1314/1997, è previsto quanto segue:

- a) Quando si mantengono le guide di cabina dell'ascensore, si considera che si tratti di modifica parziale dell'ascensore, pertanto disciplinata dalla normativa al tempo applicabile.
- b) Quando si cambiano tutti i componenti di un ascensore, comprese le guide della cabina, con l'eccezione di quando si procede solamente alla sostituzione di guide che non siano di profilo *T* con altre che lo sono, si intende che ci sia sostituzione completa dell'impianto, e si applicheranno integralmente le disposizioni del Decreto Reale 1314/1997, del 1° agosto, salvo che le comunità autonome, in situazioni oggettivamente eccezionali, stabiliscano diversamente.

PRIMA DISPOSIZIONE FINALE. *Modifica del Decreto Reale 1314/1997, del 1° agosto, relativo alle disposizioni di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/16/CE, sugli ascensori.*

La prima disposizione addizionale del Decreto Reale 1314/1997, del 1° agosto, relativo alle disposizioni di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 95/16/CE, sugli ascensori, avrà la seguente formulazione:

“PRIMA DISPOSIZIONE ADDIZIONALE.

Senza pregiudizio di quanto disposto negli articoli da 1 a 3, gli ascensori la cui messa in esercizio sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale continueranno ad essere sottoposti alle disposizioni del regolamento applicabile in tale periodo.

Ciò nonostante, quando a seguito di modifiche in tali ascensori esistenti si raggiunga una maggiore sicurezza negli elementi che si modificano o si sostituiscono, attraverso le nuove prescrizioni tecniche derivanti dalla Direttiva 95/16/CE, saranno queste ultime ad essere applicate.”

SECONDA DISPOSIZIONE FINALE. *Competenza*

Il presente decreto reale costituisce una norma regolamentare di sicurezza industriale, che si emana sulla base di quanto disposto nell'articolo 149.1.13 della Costituzione.

TERZA DISPOSIZIONE FINALE. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto reale entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dello Stato.

Fatto a Madrid, il 21 gennaio 2005

JUAN CARLOS R.

Il Ministro dell'Industria, Turismo e Commercio,
JOSE' MONTILLA AGUILERA

